



Decisione n. 3/2024
Proc. n. 3/2024 RG. TF.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Nella seduta del 22 luglio 2024 ha adottato la presente

DECISIONE

Sul ricorso di cui al proc. n. 3/2024 RG. TF. proposto ex art. 35 R.G. da:

- **Sig. Antonino Fioravante Gatto**, tessera n. 92468, nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Giudice di Gara di 1° livello, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Zumbo del Foro di Reggio Calabria;

nei confronti di

- **Federazione Italiana Tiro con l'Arco - Fitarco** (P. IVA 05525461009), nella persona del suo *l.r.p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. Nuri Venturelli del Foro di Roma;

per

“- *in via preliminare*, richiedere alla Commissione Ufficiali di Gara tutti gli atti delle procedure di valutazione/mantenimento livello per tutti i Giudici di Gara effettuate nei mesi di maggio, novembre e dicembre (svoltosi in Lombardia) 2023, compresi i relativi verbali;
- *in via principale*, valutare la legittimità dell'operato della Commissione Ufficiali di Gara riguardo tutto l'iter procedurale relativo alla valutazione/mantenimento livello dei Giudici di Gara nell'anno 2023 con ogni conseguenziale provvedimento al riguardo, ovvero
- *sempre in via principale*, dichiarare la nullità della prova relativa al “Test di Valutazione e Passaggio di livello dei Giudici di Gara 2023 -sessione recupero” svolto a Potenza dal ricorrente il 4 novembre 2023 con ogni conseguenziale provvedimento al riguardo, ovvero
- *sempre in via principale* ripristinare la situazione giuridica del ricorrente, all'interno della Federazione al momento precedente al test di valutazione (quindi, con il ripristino della qualifica di Giudice di Gara Nazionale)”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio;

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Visti gli scritti difensivi;

Visti gli artt. 35, 37 e 40, Reg. Giustizia;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;

Relatore alla udienza del 22 luglio 2024 il Prof. Avv. Andrea Altieri e udite le parti come da apposito verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

* * *

FATTO

Con atto depositato in data 29.05.2024, il Sig. Antonino Fioravante Gatto conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale Federale la Federazione Italiana Tiro con l'Arco per le conclusioni di cui in epigrafe, deducendo che:

- in data 08.03.2023, il ricorrente riceveva da Fitarco a mezzo posta elettronica la "Convocazione Seminario Tecnico Giudici di Gara - Roma, 13/14 maggio 2023", alla quale i Giudici di Gara convocati avrebbero dovuto obbligatoriamente partecipare per svolgere un test scritto di valutazione/mantenimento livello;
- il ricorrente non poteva presenziare a tale incontro in ragione di comprovati gravi motivi, come preventivamente comunicato alla Federazione medesima;
- in data 04.11.2023, Fitarco programmava a Potenza una giornata di recupero del predetto test, a cui, questa volta, partecipava anche il ricorrente;
- in data 10.01.2024, il ricorrente riceveva a mezzo posta elettronica da Fitarco una comunicazione con oggetto: "Esiti Test di Valutazione e Passaggio di livello dei Giudici di Gara 2023 - sessione recupero", attestante l'esito (negativo) del test sostenuto il 04.11.2024, a seguito del quale il ricorrente era declassato a Giudice di Gara di 1° livello;
- con PEC del 25.01.2024, il ricorrente inviava alla Commissione Gare e Fitarco "richiesta di accesso agli atti esami passaggio mantenimento qualifica GdG Nazionale", invocando "l'accesso e copia di tutti i test di passaggio mantenimento della qualifica di Giudice di Gara nazionale FITARCO, effettuati in occasione del seminario giudici 2023 e dei test di recupero svolti nel restante periodo dell'anno 2023, dai GdG che non hanno potuto partecipare al seminario, nonché di tutti gli atti endoprocedimentali e dei verbali presenti ai fascicoli del procedimento";
- con successivo atto del 22.02.2024, il Presidente della Commissione Ufficiali di Gara riscontrava detta richiesta inviando il solo test sostenuto a Potenza;
- con PEC del 15.03.2024, il ricorrente inoltrava nuova istanza ostensiva per la seguente restante documentazione: "Verbale di Commissione Ufficiali di Gara con esito prove test di tutti i candidati presenti nella giornata del 4 novembre u.s., con relativo punteggio assegnato; Copia delle prove degli altri candidati ritenuti idonei; Verbale di valutazione complessiva del Sig. Gatto, comprensiva di valutazione di test sostenuto in data 4 novembre u.s. (quindi delle risposte fornite ai casi studio),

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



YouArco



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



ma anche comprensivo delle schede di valutazione semestrale e da eventuali richiami o provvedimenti disciplinari che il giudice di gara ha ricevuto, come disciplinato dall'art. 8.2 del documento didattico e di valutazione della Federazione; Documento ufficiale o Regolamento ufficiale relativo all'accesso ai criteri di valutazione e la soglia di ammissione relativa alla valutazione, per il principio di tutela della trasparenza”;

- con ultima PEC del 18.05.2024, Fitarco negava l'accesso agli atti per detta ultima documentazione. Con atto del 02.07.2024, si costituiva in giudizio Fitarco, lamentando:

- in via pregiudiziale, la tardività del ricorso, in quanto depositato oltre il termine di cui all'art. 35 R.G. con conseguente sua inammissibilità e improcedibilità dello stesso; la ulteriore inammissibilità sotto il diverso profilo della incompetenza a decidere da parte di questo Organo di Giustizia;
- nel merito, la infondatezza del ricorso.

All'udienza di discussione, ritualmente fissata ex art. 37 R.G. per il giorno 08.07.2024, erano presenti: per il ricorrente, Avv. Sergio Zumbo; per la Federazione Italiana Tiro con l'Arco, Avv. Nuri Venturelli.

L'Avv. Zumbo si riportava quindi al proprio ricorso introduttivo, confermando le conclusioni ivi rassegnate; contestava, inoltre, integralmente, i contenuti della memoria di costituzione di parte resistente.

L'Avv. Venturelli, nel richiamare anch'egli quanto rappresentato nei propri scritti difensivi in ordine alla infondatezza della azione, reiterava, in particolare, l'eccezione preliminare sulla tardività del ricorso, in quanto notificato oltre i trenta giorni stabiliti dal citato art. 35 R.G., nonché sulla incompetenza a decidere da parte del Tribunale Federale; contestava, inoltre, nel merito, i contenuti del ricorso introduttivo e del successivo atto difensivo.

L'Avv. Zumbo replicava, al riguardo, richiamando i contenuti della ultima memoria del 03.07.2024, evidenziando il rispetto dei termini di deposito.

Ciò posto, il Tribunale Federale, ritenuto necessario, ai fini del decidere, procedere ad un supplemento di istruttoria anche riguardo alle eccezioni in rito formulate dalla difesa di parte resistente, rinviava alla udienza del 22.07.2024, tenuta in trattazione scritta, con termine alle parti per il deposito di Note sul punto, entro tre giorni prima.

A tale data, il Collegio, preso atto del tempestivo deposito delle Note scritte delle parti e della compiuta istruttoria, tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

Viene preliminarmente in rilievo, con riferimento alla doglianza del Sig. Antonino Fioravante Gatto, la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 35.2 del Reg. di Giustizia, in relazione al computo del termine per la proposizione del “ricorso della parte interessata”, termine che la difesa della Federazione resistente assume come non rispettato.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Trattasi di eccezione sul procedimento che, secondo questo Tribunale, deve essere esaminata prioritariamente, in quanto il suo accoglimento sarebbe di per sé idoneo a definire il giudizio rendendo quindi superfluo l'esame del merito della controversia.

Dal punto di vista generale, il termine indica il tempo entro cui deve essere svolta una determinata attività; in ambito processuale, è il tempo entro cui deve essere compiuto un atto del processo.

I termini si distinguono, come noto, tra ordinatori e perentori, a seconda delle diverse conseguenze che derivano dal loro vano decorso; rispetto ai primi, non si hanno pregiudizi, di norma, sulla possibilità di svolgere quella determinata attività o di compiere quell'atto; riguardo ai secondi, invece, il decorso determina proprio la decadenza da quella stessa possibilità (*"Il termine perentorio, infatti, viene di norma posto a delimitare temporalmente l'esercizio di un diritto, ed è esso diritto, o meglio, la possibilità di esercitarlo, che decade allo spirare del relativo termine"*, C.A.F. SS.UU. F.I.G.C., n. 23/2020).

Tanto premesso, ad avviso del Collegio il perimetro temporale circoscritto dall'art. 35.2, Reg. Giustizia (*"Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale"*), stante la sua inequivoca formulazione, deve assumere necessariamente il carattere della perentorietà, con la conseguenza che, decorso il termine di trenta giorni ivi indicato, il ricorso tardivamente proposto va dichiarato inammissibile.

Nel caso in esame, per stessa ammissione di parte ricorrente, è stato accertato (e documentato in atti) che, già alla data del 10.01.2024, il Sig. Antonino Fioravante Gatto fosse destinatario di formale comunicazione da parte di Fitarco attestante l'esito negativo della prova sostenuta il giorno 04.11.2024, a seguito della quale era declassato a Giudice di Gara di 1° livello.

Ciò posto:

- valutata la natura provvedimento di tale atto nell'ordinamento sportivo (*"deve considerarsi alla stregua di provvedimento amministrativo ogniqualvolta venga ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti"*, così Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 5019/2018);
- richiamati i principi generali in tema di interesse a ricorrere (*"consistente nell'utilità personale (in quanto specificamente e direttamente riguardante il ricorrente nella sua qualità di titolare di una posizione differenziata e qualificata e non il generico interesse alla legalità dell'azione amministrativa), attuale (dovendo sussistere al momento della proposizione del ricorso e sino alla decisione, non essendo sufficiente una mera eventualità di lesione) e concreta (da valutare con riferimento ad una effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente) promanante dalla rimozione del provvedimento amministrativo impugnato"*, così Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 7928/2023;

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



questo Tribunale Federale ritiene che l'atto notificato in data 10.01.2024 fosse già immediatamente lesivo degli interessi del ricorrente e, in quanto tale, meritevole di necessaria quanto tempestiva impugnazione, al fine di vedere tutelata la situazione giuridica soggettiva asseritamente lesa.

Di talchè, al gravame proposto solo il 29.05.2024 - ovvero al di fuori del disposto di cui al citato art. 35 R.G. - consegue la inammissibilità del ricorso medesimo.

Non può essere condivisa, sia sotto il profilo procedimentale che del merito, la doglianza dell'Avv. Zumbo legata al negativo riscontro alle predette istanze ostensive da parte di Fitarco notificato il 18.05.2024 (*"il ricorso è stato presentato entro i trenta giorni dall'ultima comunicazione arrivata in data 18 maggio u.s. (...) con la quale, in nome e per conto della Federazione (e dopo vari tentativi precedenti di richiesta, andati nel vuoto, di accesso agli atti come è esposto ampiamente esposto in narrativa nel ricorso già presentato), mi si comunicava la non accoglibilità delle richieste avanzate dal sottoscritto. Pertanto, preso atto che, a fronte della richiesta del ricorrente di ottenere una determinata documentazione come nel suo pieno diritto, la Federazione rispondeva ufficialmente il 18 maggio"*).

Vanno preliminarmente richiamati, al riguardo, per quanto in questa sede di interesse, in assenza di una normativa espressa che regola il giudizio in materia di accesso agli atti innanzi agli Organi di Giustizia, i principi generali espressi dal Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite riguardo l'effettiva applicabilità di tale normativa nell'ambito dell'ordinamento federale (cfr. Decisione 5 ottobre 2017, n. 74). In tale occasione, dichiarando la materia del contendere estranea al proprio ambito di competenza, il Collegio di Garanzia ha ritenuto *"di dover porre l'attenzione su un diverso aspetto, sollecitando nel contempo il legislatore sportivo al compimento di un fondamentale passo in avanti per l'evoluzione dell'ordinamento giuridico sportivo"*. Ad avviso delle Sezioni Unite, pertanto, *"si tratta, infatti, di comprendere se, nell'autonomia dell'ordinamento sportivo, i principi che governano quest'ultimo possano indurre a ritenere che il silenzio serbato dagli organi sportivi nei confronti degli associati, titolari di una situazione giuridicamente tutelata dall'ordinamento settoriale e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, possa essere violativo del legittimo diritto a conoscere atti e documenti per potersi difendere nelle sedi proprie. Tale particolare giudizio, al pari di quanto accade dinnanzi ai Tribunali Amministrativi, potrebbe essere istaurato dinnanzi ai Tribunali federali, dotandoli di competenza specifica in merito all'accertamento del diritto di un tesserato o affiliato ad ottenere dei documenti richiesti avverso il diniego di ostensione documentale, attesa la loro cognizione estesa al merito delle controversie che si ingenerano nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ciò anche in considerazione della incompetenza del Collegio di Garanzia per le suesposte ragioni"* (cit. SS.UU. n. 74/2017).

Ciò posto sotto il profilo del merito, rileva pregiudizialmente, sotto il diverso requisito della ammissibilità del ricorso, come *medio tempore* (ovvero nei successivi trenta giorni decorrenti dalla notifica del 10.01.2024) il ricorrente formulasse la (sola) istanza di accesso agli atti ex L. n. 241/90, relativa al procedimento di valutazione dei G.d.G. nella sessione ordinaria 2023 ed a quella di

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



recupero dello stesso anno; istanza, come tale, inidonea, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, a sospendere il decorso del predetto termine del Regolamento di Giustizia. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine previsto dall'art. 35 R.G., con preclusione in ordine ad ogni conseguente statuizione sul merito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma in data 22 luglio 2024.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente, Estensore)

Avv. Paola Potenza (Componente)

Avv. Emanuele Mancuso (Componente)

Publicata il 31/07/2024



Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it